

Avvocato Lorenzo Fantini
Via Busto Arsizio, 15
00188 ROMA
Cell.: 3470452945
e-mail: lfantini68@gmail.com
PEC: lfantini@pec.it

Spett.le AIFECS
Via Monte Napoleone, 8
20121 Milano

Via e-mail all'indirizzo: l.cioni@aifecs.it

Roma, 22 settembre 2026

Parere pro veritate

Il presente parere viene reso dallo scrivente, in qualità di consulente con competenze giuridiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come da CV allegato, allo scopo di aggiornare quanto già evidenziato nei pareri resi ad AIFECS in data 6 novembre 2019 e 26 settembre 2022 in ordine a medesima questione, tenendo conto del mutamento di alcune delle condizioni di riferimento e con particolare riguardo alla pubblicazione dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione obbligatoria alla salute e sicurezza del lavoro. Per ragioni di comodità di lettura, lo scrivente ha ritenuto opportuno riproporre le argomentazioni già svolte nei citati pareri, integrate tenendo conto delle novità nel frattempo concretizzatesi.

*** **

A.I.F.E.C.S., di seguito anche Associazione, previo invio di pertinente documentazione e discussione del tema telefonicamente e per e-mail, ha chiesto allo scrivente di rendere il proprio parere rispetto alla legittimazione ad operare come soggetto formatore dei seguenti corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- 1) corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti;
- 2) corsi di formazione per datore di lavoro;
- 3) corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito RSPP);
- 4) corsi di formazione per RSPP e Addetti al servizio di prevenzione e protezione (di seguito ASPP);
- 5) corsi di formazione per la conduzione di talune attrezzature di lavoro (come da previsione di cui all'articolo 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, e come individuate dall'Accordo del 17 aprile 2025);
- 6) corsi abilitanti alla docenza nei corsi di formazione per la salute e sicurezza e corsi di aggiornamento per docenti;
- 7) corsi per coordinatori per la sicurezza in edilizia;
- 8) corsi "ambienti confinati";
- 9) corsi di formazione in modalità e-learning;
- 10) corsi di formazione in "videoconferenza sincrona".

*** **

Al fine di rendere le relative risposte, chi scrive opererà di seguito una assai sintetica ricognizione di ordine generale rispetto al contesto normativo di riferimento, sempre relativo alla salute e sicurezza sul lavoro.

1. La disciplina della formazione di lavoratori, dirigenti e preposti

La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - significativamente qualificata come “processo educativo” dall’articolo 2, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, anche noto come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro e di seguito indicato come d.lgs. n. 81/2008 - trova la sua regolamentazione specifica all’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008.

L’articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 impone innanzitutto, prevedendo anche una sanzione penale (a carico di datore di lavoro e dirigente) in caso di inosservanza del precetto, che tutti i “lavoratori” - vale a dire qualunque soggetto che corrisponda alla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 - debbano essere formati, sia in relazione ai concetti di ordine generale in tema di salute e sicurezza (articolo 37, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008) che a quelli legati alle mansioni svolte dal lavoratore e, quindi, agli specifici rischi lavorativi (articolo 37, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008).

L’articolo 37, comma 2, del “testo unico” rinvia a un apposito Accordo in Conferenza Stato-Regioni la identificazione di “durata, contenuti minimi e modalità” della formazione dei lavoratori. A seguito di un intervento legislativo (introdotto dalla legge n. 215 del 2021), tale articolo è stato modificato, prevedendo che la relativa regolamentazione sia contenuta in un Accordo di rivisitazione dei 5 differenti Accordi Stato-Regioni emanati nel corso degli anni e che il medesimo Accordo regolamenti anche il corso di formazione per il datore di lavoro, divenuto obbligatorio, la verifica finale di apprendimento (obbligatoria per tutti i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e la verifica di efficacia della formazione durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

2. La disciplina dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

Tale Accordo è stato approvato in data 17 aprile 2025 e, quindi, di seguito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025, n. 119. Esso è, dunque, fondamentale in quanto norma “di dettaglio” rispetto ai principi generali di cui al “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, i quali sono presenti nelle norme di legge di riferimento. Tale fonte ha cura di individuare, quindi, con cura ogni aspetto (organizzativo, documentale etc.) dei corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a partire da quelli per i lavoratori, provvedendo innanzitutto alla identificazione del “soggetto formatore”, da intendersi come l’organizzazione che garantisce la conformità dei corsi a quanto imposto dalla legge e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. A tale proposito è riportato nell’Accordo il seguente elenco di “soggetti formatori” (riportato per la parte di interesse rispetto al presente parere):

“1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall’articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, sono:

1.1 i soggetti “istituzionali”;

1.2 i soggetti “accreditati”;

1.3 altri soggetti.

Con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. Con medesimo atto si potrà procedere all’istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale”

(...)

“1.3 ALTRI SOGGETTI

Sono soggetti formatori:

1. i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;

2. gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo;

3. le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, inserite nell'elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo e individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati:

- la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;*
- la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;*
- il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione;*

Sino all'emanazione dell'atto di cui al punto 1 del presente accordo i requisiti di cui al precedente punto 3 possono essere autocertificati secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Gli attestati di formazione emessi dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori prive dei requisiti di cui al presente punto non sono validi.

Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori di cui ai precedenti punti 2 e 3 possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell'associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.

L'elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo riporta anche l'elenco delle strutture formative di diretta emanazione dei soggetti formatori di cui ai precedenti punti 2 e 3.

*** **

3. La legittimazione di A.I.F.E.C.S. ad operare come “soggetto formatore”

A.I.F.E.C.S. rientra senza dubbio alcuno tra le “associazioni sindacali dei datori di lavoro”, in ragione di quanto previsto dallo Statuto di cui all’Allegato 2.

Quanto ai requisiti di rappresentatività, lo scrivente ha avuto modo di verificare quanto segue:

- l’esistenza di un patto confederativo con UNIMPRESA (Unione Nazionale di Imprese, riconosciuta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali come organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa), stipulato in data 25 giugno 2025;
- l’esistenza di Accordo interconfederale per le relazioni sindacali, stipulato con UNIAP (Unione Nazionale Aziende Pensionati e Professionisti) e CIU (Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali, membro del CNEL) in data 25 giugno 2025;
- l’esistenza di Accordo interconfederale con UNIMPRESA e CONFAIL (Confederazione Italiana Autonoma del Lavoro) in data 16 giugno 2025;
- l’esistenza di Accordo interconfederale con UNIMPRESA, UNIAP, ASSIDAL (Associazione Italiana Datoriale Attività Lavorative), CONFAIL e CIU in data 7 luglio 2026.

Rispetto alla consistenza numerica degli iscritti, A.I.F.E.C.S. risulta al momento della redazione (in base alla rilevazione effettuata nell’anno 2025, ultima disponibile) del presente parere avere un numero complessivo di associati di 692, di cui 400 aziende,

per un numero complessivo di occupati nelle aziende iscritte pari a 7731 e 302 lavoratori autonomi. Tali associati operano in un ambito territoriale tale da coprire ampiamente oltre la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole, attraverso un numero complessivo di 67 sedi operative su tutto il territorio nazionale.

Quanto al numero complessivo dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati, A.I.F.E.C.S. ha partecipato direttamente alle attività di contrattazione firmando il relativo documento come soggetto contraente e non per mera adesione nei seguenti casi:

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito CCNL) per dipendenti dei centri servizi, delle imprese esercenti servizi di informatica e telecomunicazioni, call center, imprese di outsourcing, agenzie di servizi di pratiche amministrative, delle società tra professionisti, di arti grafiche e design, di marketing e comunicazioni, delle risorse umane e recruiting, degli studi professionali non organizzati, dei centri elaborazione dati sotto qualsiasi forma giuridica costituite, compresa la forma cooperativa, stipulato il 14 luglio 2026 tra le associazioni datoriali A.I.F.E.C.S., UNIMPRESA, UNIAP, ASSIDAL e UNIMPRESA PROFESSIONI e l'associazione sindacale CONF.A.I.L. (Confederazione Italiana Autonoma del Lavoro);
- CCNL per dipendenti da micro, piccole e medie aziende e cooperative del settore tessile-abbigliamento-moda del 1° luglio 2026, stipulato tra le organizzazioni datoriali A.I.F.E.C.S., UNIMPRESA, UNIAP, ASSIDAL, IMPRESA INDUSTRIA e le organizzazioni sindacali CONF.A.I.L. e CIU (Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali);
- CCNL per dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica, tatuaggio, piercing, centri benessere del 1° luglio 2026, stipulato tra le organizzazioni datoriali A.I.F.E.C.S., UNIMPRESA, UNIAP, ASSIDAL e l'organizzazione sindacale CONF.A.I.L.;

- CCNL per dipendenti da piccole e medie imprese e artigiana cooperative del comparto dell'edilizia del 1° giugno 2026, stipulato tra le organizzazioni datoriali A.I.F.E.C.S., UNIMPRESA, UNIAP, ASSIDAL, IMPRESA INDUSTRIA e l'organizzazione sindacale CONF.A.I.L.;
- CCNL per imprese del settore pulizie, global service, faculty management, outsourcing, servizi integrati e delle imprese multiservizi in qualsiasi forma giuridica, compresa la forma cooperativa del 4 maggio 2026, stipulato tra le organizzazioni datoriali A.I.F.E.C.S., UNIMPRESA, UNIAP, ASSIDAL e l'organizzazione sindacale CONF.A.I.L.;
- CCNL per personale direttivo, docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario della scuola non statale e degli enti di formazione professionale sotto qualsiasi forma giuridica costituita del 4 maggio 2026, stipulato tra A.I.F.E.C.S., UNIMPRESA, UNIAP, ASSIDAL e le organizzazioni sindacali CONF.A.I.L. e Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali (CIU-UNIONQUADRI);
- CCNL per dipendenti da società ed enti di formazione, stipulato in data 1° settembre 2022, rinnovato in data 23 marzo 2026, stipulato tra A.I.F.E.C.S., Federazione del Commercio, Turismo, Artigianato, Agricoltura, Terziario, Piccola e Media Impresa, dei Professionisti e dei Dirigenti d'Azienda (FEDIMPRESE) e le associazioni sindacali CIU, Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.) e Sindacato Autonomo Lavoratori Italiani (S.A.L.I.);
- CCNL del personale non medico dipendente delle aziende e delle organizzazioni operanti nella sanità privata del 31 marzo 2026, stipulato tra A.I.F.E.C.S., UNIMPRESA, UNIAP, ASSIDAL, UNIMPRESA-FEDERAZIONE NAZIONALE SANITA' E WELFARE, UNIMPRESA FEDERAMBULANZE SERVIZI ASSISTENZA (FEDERAMBULANZE) e l'organizzazione sindacale CONF.A.I.L.;
- CCNL per il personale dipendente, quadri, dirigenti e ricercatori delle aziende e delle organizzazioni operanti nel comparto socio sanitario assistenziale educativo e delle imprese sociali nel settore privato sotto qualsiasi forma giuridica costituite comprese la forma cooperativa nonché di tutte le altre istituzioni di assistenza e

beneficenza del 1° febbraio 2026, stipulato tra A.I.F.E.C.S., UNIMPRESA, UNIAP, ASSIDAL, FEDERAMBULANZE e le organizzazioni sindacali CIU e CONF.A.I.L.;

- CCNL per i lavoratori addetti alle MPMI del settore dell'industria metalmeccanica - informatori scientifici ed alle imprese di installazione di impianti del 30 ottobre 2025, stipulato tra A.I.F.E.C.S., UNIMPRESA, UNIAP, ASSIDAL, IMPRESA INDUSTRIA e le organizzazioni sindacali CIU, CONF.A.I.L. e il Sindacato Autonomo Lavoratori Metalmeccanici (S.A.L.M.);
- CCNL per i dipendenti del Commercio moderno, Distribuzione e Servizi del 1° luglio 2025, stipulato tra A.I.F.E.C.S., UNIMPRESA, UNIAP, ASSIDAL, IMPRESA INDUSTRIA e le organizzazioni sindacali CIU e CONF.A.I.L.;
- CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio del 1° luglio 2025, stipulato tra A.I.F.E.C.S., UNIMPRESA, UNIAP, ASSIDAL, IMPRESA INDUSTRIA e le organizzazioni sindacali CIU e CONF.A.I.L..

*** **

Tutto quanto appena evidenziato evidenzia che i requisiti richiesti dall'Accordo, quali sopra indicati, sono in possesso di A.I.F.E.C.S. la quale, pertanto, risulta organizzazione "comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale" potendosi, di conseguenza, considerare tra i soggetti formatori legittimati ad erogare tutti i corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Va, al riguardo, ma a questo punto solo per scrupolo e completezza, detto che A.I.F.E.C.S., soggetto che per Statuto (Allegato 2) persegue come obiettivo associativo la formazione effettiva ed efficace, si è data delle proprie regole interne e ha previsto controlli per garantire la qualità della formazione erogata dagli associati andando, quindi, ben oltre rispetto a quanto oggi costituisce il minimo legale di regolamentazione per i corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

*** **

Più nel dettaglio, i corsi per i quali A.I.F.E.C.S. può operare come “soggetto formatore” (essendo, naturalmente, tenuto a garantire la piena attuazione di tutto quanto previsto dalla legge e dall’Accordo) sono i seguenti:

- 1) corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti;
- 2) corsi di formazione per datore di lavoro;
- 3) corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito RSPP);
- 4) corsi di formazione per RSPP e Addetti al servizio di prevenzione e protezione (di seguito ASPP);
- 5) corsi di formazione per la conduzione delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, quali descritte dall’Accordo del 17 aprile 2025;
- 6) corsi per coordinatori per la sicurezza in edilizia;
- 7) corsi “ambienti confinati”;
- 8) corsi di formazione in modalità e-learning, nei limiti indicati e nel rispetto dei requisiti individuati dall’Accordo del 17 aprile 2025;
- 9) corsi di formazione in “videoconferenza sincrona”, nei limiti indicati e nel rispetto dei requisiti individuati dall’Accordo del 17 aprile 2025.

*** **

3.1. La formazione dei docenti dei corsi di salute e sicurezza sul lavoro

L’articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del d.lgs. n. 81/2008 ha attribuito alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare i "criteri di qualificazione della figura del, formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento". Tali criteri (in numero di 6), definiti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, in

vigore a far data dal 18 marzo 2014, sono stati elaborati tenendo conto degli Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008 e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, già citati. In particolare, è previsto che i corsi di formazione per la qualificazione dei docenti validi per i criteri 3 e 4 e i corsi di aggiornamento debbono essere organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, tra cui le “associazioni sindacali dei datori di lavoro”. Tale impostazione non è stata in alcun modo modificata dall'Accordo del 17 aprile 2025 che, casomai, ha introdotto il principio per cui in tutti i corsi di formazione regolamentati dall'Accordo è necessario che i docenti siano in possesso di tali requisiti (con la conseguenza che sarà compito del “soggetto formatore” avvalersi di docenti che dimostrino tale possesso). Pertanto, per le ragioni già esposte in precedenza e che qui si abbiano per integralmente riportate, A.I.F.E.C.S. costituisce una associazione sindacale datoriale e come tale è pienamente e incondizionatamente legittimata a erogare corsi di formazione e di aggiornamento per docenti dei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

*** **

4. Descrizione del quadro normativo di riferimento per i corsi di formazione per i corsi in edilizia (“funi” e “ponteggi”)

Oltre ai corsi disciplinati dall'Accordo del 17 aprile 2025, è possibile individuare altre tipologie di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per quanto non oggetto di regolamentazione da parte dell'Accordo, bensì da parte di altre e diverse fonti normative.

In particolare, va segnalato che nel Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 l'articolo 116 (che individua gli: “*Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di*

accesso e di posizionamento mediante funi”), comma 2, prevede che: *“Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio”*, mentre il successivo comma 3 puntualizza i contenuti di tali corsi e il comma 4 dispone testualmente che: *“I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’Allegato XXI”*. A sua volta l’Allegato XXI, appena citato, comprende tra i soggetti formatori dei corsi in oggetto le: *“Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile”* (punto 1, lettera d), parte dedicata ai corsi ex articolo 116, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008);

- l’articolo 136 (rubricato come: *“Montaggio e smontaggio”*) del d.lgs. n. 81/2008, operante in relazione ai c.d. “ponteggi” (Sezione V del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, dedicata ai “ponteggi fissi”, articolo 131 e seguenti), al comma 6 dispone che: *“Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”* e il successivo comma 7 ne identifica i contenuti; il comma 8, infine, statuisce che: *“I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’Allegato XXI”*. A sua volta, l’allegato XXI, sul punto comprende tra i soggetti formatori dei corsi in oggetto testualmente le: *“Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile”* (punto 1, lettera d), parte dedicata ai corsi ex articolo 136, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008).

A.I.F.E.C.S. è associazione sindacale dei datori di lavoro operanti anche nel settore dell’edilizia. Infatti, tra le aziende aderenti sono presenti numerose aziende e studi professionali che operano nel campo delle costruzioni e dell’ingegneria civile. Per questa ragione, A.I.F.E.C.S. va annoverata tra le *“Associazioni sindacali dei datori di lavoro (...), nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile”* (Allegato XXI al d.lgs. n. 81/2008). Dunque, ha legittimazione a operare come soggetto formatore rispetto ai corsi per “funi” (articolo 116, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008) e “ponteggi” (articolo 136, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008).

Allegati:

- 1) CV di Lorenzo Fantini;
- 2) Statuto A.I.F.E.C.S..

Avv. Lorenzo Fantini

A handwritten signature in black ink, reading "Lorenzo Fantini". The signature is written in a cursive style with a large initial 'L' and 'F'.